



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/UCI/sc

Roma, 18 febbraio 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di Belluno  
P.zza dei Martiri, 34  
32100 BELLUNO**

*Inviato tramite e-mail*

Oggetto: PO 20/2022 Incompatibilità Direttore di una Fondazione

Con il quesito dello scorso 19 gennaio, l'Ordine chiede di sapere se:

- 1) costituisca una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione l'assunzione da parte di un iscritto dell'incarico di direttore generale di una fondazione di diritto privato (in cui un ente locale detiene il diritto di nomina di 2/5 del consiglio di amministrazione dell'ente ivi compresa la nomina del Presidente) che svolge solo attività istituzionali;
- 2) sia consentito allo stesso di svolgere anche l'incarico professionale di tenuta della contabilità dell'ente;
- 3) per l'incarico di direttore generale (che, per espressa previsione statutaria, "*sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione, propone l'assunzione dei dipendenti, i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio di amministrazione conferisce all'unanimità al Direttore Generale tutti i poteri che ritiene necessari allo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione a lui demandati ai sensi del presente articolo. Il direttore generale nell'ambito delle proprie attribuzioni svolge anche funzioni di Segretario della Fondazione; redige e sottoscrive i relativi verbali*"), sia corretta l'emissione della fattura periodica con indicazione dell'incarico svolto e del compenso pattuito secondo le regole proprie della professione.

Si osserva preliminarmente che, come già evidenziato nell'informativa CNDCEC n. 50/2017, il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto a chiarire esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all'interpretazione delle norme dell'Ordinamento professionale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni alla luce delle disposizioni di legge in tema di incompatibilità nonché alla luce degli orientamenti interpretativi forniti dal Consiglio Nazionale in materia.

Con riferimento al quesito n. 1 (incompatibilità tra incarico di direttore generale di ente privato ed esercizio della professione), si evidenzia che l'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore commercialista e di esperto contabile e l'esercizio, anche non prevalente né abituale, delle seguenti professioni e attività:

- professione di notaio,
- professione di giornalista professionista,

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- attività d'impresa per conto proprio (in nome proprio o altrui) di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti
- attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- attività di promotore finanziario (ora denominato 'consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede').

Come può osservarsi l'assunzione dell'incarico di direttore di una fondazione (ente non commerciale) non rientra in alcuna di tali ipotesi non configurando certamente esercizio d'impresa per conto proprio. Ciò premesso, si evidenzia altresì che la circostanza che un soggetto pubblico abbia poteri di nomina dei componenti degli organi di vertice di un ente privato fa ricadere quest'ultimo nel novero degli *'enti privati in controllo pubblico'* ai sensi del D.lgs. n. 39/2013<sup>1</sup>. Si dovrà pertanto ulteriormente verificare se tale provvedimento preveda specifiche ipotesi di incompatibilità in caso di assunzione dell'incarico di direttore generale in tali enti. In tal senso l'art. 9, co. 2, del D.lgs. n. 39/2013 dispone espressamente che *"...gli incarichi ... di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico"*. Come può osservarsi, la norma vieta a coloro che ricoprano l'incarico di presidente ovvero amministratore delegato dell'ente privato di svolgere attività professionale solo nei confronti del medesimo ente che gli ha conferito l'incarico. È sempre fatto salvo, dunque, lo svolgimento, da parte di un iscritto che assuma tali cariche in un ente privato in pubblico controllo, dell'attività professionale che non sia finanziata dal suddetto ente.

Con riferimento al quesito n. 2, si evidenzia che la causa di incompatibilità individuata dal citato art. 9, co. 2, non appare applicarsi nei confronti del soggetto che assume l'incarico di direttore generale in un ente privato in controllo pubblico: tuttavia, la scelta di svolgere attività professionale (tenuta della contabilità) per un ente privato in pubblico controllo contestualmente all'assunzione dell'incarico di direttore generale nel medesimo ente dovrà essere attentamente valutata, sotto il profilo dell'opportunità nonché alla luce dei principi di correttezza, obiettività, indipendenza e imparzialità contenuti nel Codice Deontologico della Professione<sup>2</sup>.

Infine, con riferimento al quesito n. 3 (inquadramento dell'incarico di direttore generale come incarico professionale), si ritiene che l'attività inerente l'incarico rientri tra quelle che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 139/2005, formano oggetto della professione (in particolare l'*"amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni"*)<sup>3</sup>.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



<sup>1</sup> Vd. art. 1 co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 39/2013:

*"lett. c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;"*.

<sup>2</sup> Vd. artt. 6,7 e 9 del [Codice deontologico della professione](#)".

<sup>3</sup> Vd. art. 1, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 139/2005:

*"lett. a) amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni"*.